



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BIANCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 NOVEMBRE 2008

Modifiche alla disciplina dei centri di accoglienza
richiedenti asilo

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge concerne alcuni aspetti della disciplina relativa agli stranieri richiedenti asilo e ai Centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA). In particolare, l'articolo 1, al comma 1 prevede che i finanziamenti previsti dall'articolo 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, convertito, con modificazioni in legge 28 febbraio 1990, n. 39, siano destinati prioritariamente agli enti locali nel cui territorio vi siano centri di accoglienza o centri di accoglienza richiedenti asilo (CARA) con capienza complessiva superiore alle 500 persone.

L'attuale disciplina prevede che i finanziamenti disposti dal Ministero dell'interno per i servizi di accoglienza dei richiedenti asilo siano desinati a tutti gli enti locali in cui vi siano centri di accoglienza o centri CARA, nei limiti dell'80 per cento di ogni singola iniziativa di sostegno.

L'articolo 1, comma 2, del presente disegno di legge dispone invece che i finanziamenti siano - pur nei limiti della disponibilità del Fondo - a totale carico dello Stato.

L'articolo 2 prevede che in caso di costruzione di nuove strutture adibite a centro CARA, il direttore del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno operi con i poteri straordinari di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che disciplina le ordinanze di protezione civile. In tal modo, il direttore del Dipartimento potrà disporre di pieni poteri per la gestione dell'intero procedimento di progettazione e costruzione della struttura.

L'articolo 3 istituisce il Nucleo operativo della polizia per l'immigrazione, adibito esclusivamente a far fronte a tutti i compiti di polizia presso i centri CARA, i centri di accoglienza e i centri di identificazione ed espulsione. Tramite decreto del Ministro dell'interno verranno determinate la pianta organica - che non potrà comunque essere inferiore alle 1.000 unità - i mezzi e le dotazioni del Nucleo, e saranno disciplinati la specifica formazione e aggiornamento del personale del Nucleo, in particolare per quanto riguarda la conoscenza della lingua e dei principi culturali e religiosi dei paesi da cui proviene la maggioranza dei migranti.

L'articolo 4 prevede anzitutto che il permesso di soggiorno rilasciato nelle more della definizione della pratica di richiesta di asilo abbia validità di sei mesi e non più di tre mesi. In subordine si può ipotizzare che il permesso abbia in ogni caso validità fino alla definizione della pratica.

In secondo luogo, si prevede che il citato permesso sia valido ai fini della stipula di un contratto di lavoro. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sostegno finanziario
dei servizi di accoglienza)*

1. I finanziamenti di cui all'articolo 1-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono destinati prioritariamente agli enti locali nei cui territori siano dislocati centri di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e centri di accoglienza richiedenti asilo di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, con capienza complessiva superiore alle 500 persone.

2. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1».

Art. 2.

*(Costruzione dei centri di accoglienza
richiedenti asilo)*

1. Nei casi di costruzione, nuovo allestimento, riadattamento e manutenzione di edifici o aree da adibire a centro di accoglienza richiedenti asilo, il direttore del Dipartimento

per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno opera con i poteri di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Art. 3.

(Istituzione del Nucleo operativo della polizia per l'immigrazione)

1. Nell'ambito della Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere di cui all'articolo 35 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è istituito il Nucleo operativo della polizia per l'immigrazione, d'ora in poi denominato «nucleo».

2. Il nucleo svolge tutte le attività di pubblica sicurezza presso le seguenti strutture:

a) centri di accoglienza richiedenti asilo, di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 25 del 2008;

b) centri di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 451 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 563 del 1995;

c) centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 12 della legge 6 marzo 1998, n. 40.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la definizione delle competenze del nucleo è effettuata con decreto del Ministro dell'interno.

4. Con il decreto di cui al comma 3 il Ministro dell'interno provvede altresì a:

a) determinare i mezzi a disposizione del nucleo e la sua pianta organica, nel numero minimo di 1.000 unità;

b) disporre la dislocazione del personale del nucleo presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo delle province in cui sia dislocato almeno uno dei centri di cui al comma 2;

c) disciplinare la formazione e l'aggiornamento del personale del nucleo, con particolare riguardo all'apprendimento delle lin-

gue e dei principi culturali e religiosi dei Paesi di maggior provenienza dei flussi migratori.

Art. 4.

(Permesso di soggiorno per richiedenti asilo)

1. Agli stranieri trattenuti presso i centri di accoglienza richiedenti asilo, per i quali, entro sei mesi della data della richiesta, non sia conclusa l'istruttoria per il riconoscimento dello *status* di rifugiato, è rilasciato un permesso di soggiorno della durata di sei mesi, che può essere rinnovato per un ulteriore anno.

2. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato abbia in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo secondo le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

